

**Riunione del 20 maggio 2008**

**LA CORTE FEDERALE**

Composta dai Signori

AVV. RENATO TOBIA Presidente

AVV. FRANCO FABRIANI Vice Presidente

AVV. ACHILLE REALI Componente - Relatore

Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

**DECISIONE**

in relazione al ricorso di legittimità proposto dal sig. Marcini Tindaro Fabio, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rapp.te *pro tempore* della ASD Sport & Events, e dal sig. Marcini Francesco avverso la decisione della C.A.F. pubblicata in data 18.02.2008.

**Svolgimento del procedimento**

Con C.U. n.8 del 21.12.2007, la C.G.N., visti i deferimenti in esito alla denuncia presentata dalla ASD Pallavolo Manzano, deliberava di irrogare le seguenti sanzioni: multa di €5.000,00= a carico della ASD Sport & Events; sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici) a carico di Marcini Francesco; sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) a carico di Marcini Tindaro Fabio.

Avverso tale provvedimento proponevano appello alla CAF i sigg.ri Marcini Tindaro Fabio, in proprio e quale Presidente del citato sodalizio, e Marcini Francesco, i quali chiedevano dichiararsi:

- 1) la irricevibilità della relazione della Procura Federale;
- 2) la inammissibilità di ogni domanda della Procura Federale;
- 3) la pregiudizialità dei processi pendenti innanzi al Giudice ordinario;
- 4) la declaratoria di impossibilità a statuire da parte della CGN per tutte le motivazioni addotte insistendo per l'archiviazione del procedimento sulla scorta degli argomenti di fatto e di diritto esposti in ricorso.

All'udienza di discussione, tenutasi in data 7.02.2008 dinanzi al Giudice di Appello, nessuno presenziava per gli appellanti e la Procura Federale chiedeva la conferma della decisione impugnata alla CAF, la quale, con provvedimento affisso il giorno 18.02.2008, rigettava l'appello proposto e disponeva l'incameramento della relativa tassa.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso di legittimità il sig. Marcini Tindaro Fabio, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rapp.te *pro tempore* della ASD Sport & Events, e il sig. Marcini Francesco, richiedendo l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento della CAF e, in subordine, l'annullamento con rinvio dello stesso provvedimento, affinché la CAF statuisca e disponga in conformità al principio che prevede la preclusione alla FIPAV di giudicare su controversie tra tesserati ed affiliati relative a un inadempimento contrattuale.

L'udienza di discussione, fissata in data 15.04.2008, a causa di una motivata richiesta di rinvio del difensore dei ricorrenti, era differita dal Presidente della Corte Federale alla data del 20.05.2008, nella quale, dallo stesso difensore nonché dal rappresentante della Procura Federale, venivano rassegnate le seguenti

#### *Conclusioni*

- a) per la Procura Federale: la conferma della decisione impugnata;
- b) per i sigg.ri Marcini Tindaro Fabio, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rapp.te *pro tempore* della ASD Sport & Events, e Marcini Francesco: annullamento del provvedimento della CAF con contestuale affermazione del principio di diritto in virtù del quale è precluso alla FIPAV di giudicare su controversie insorte tra tesserati ed affiliati aventi ad oggetto un inadempimento contrattuale; in subordine, annullare con rinvio la deliberazione della medesima CAF perché statuisca e disponga, con analogo provvedimento, in maniera conforme al principio suddetto.

*Motivi della decisione*

Il ricorso è infondato e va rigettato.

I ricorrenti lamentano l'incompetenza degli organi di giustizia della FIPAV riguardo gli inadempimenti contrattuali verificatisi tra tesserati ed affiliati, anche se nella fattispecie sia stata contestata la violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

Appare opportuno evidenziare che l'art. 17, comma 3, dello Statuto FIPAV prevede che gli associati e i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e che gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, tra l'altro, lo Statuto e i regolamenti della FIPAV.

L'art. 2 del citato Codice di Comportamento Sportivo del CONI esplicita il concetto di lealtà precisando che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e che gli stessi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Si rappresenta, inoltre, che l'osservanza dei citati principi è richiamata dalla normativa FIPAV nell'art. 19, comma 2, lett. a) RAT, nel quale è ribadito che i tesserati hanno il dovere di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Per completezza di indagine, si rileva, altresì, che la lett. b) dello stesso art. 19 prevede espressamente l'obbligo di "osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali".

Le conseguenze all'inosservanza della disciplina federale è statutariamente sancita dall'art. 19 dello Statuto FIPAV, che stabilisce che gli associati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare negli stessi previste.

./.

A tal riguardo, si rammenta che in ragione dell'art. 13, comma 2, lett.a) Reg.to Giurisdizionale, la Procura Federale ha il potere di promuovere l'azione disciplinare ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari, come è nel caso di specie.

Corre l'obbligo a questo punto di considerare che nell'ambito sportivo sono perseguiti anche comportamenti che violano le regole di settore, pur non avendo una propria valenza penalistica o civilistica, e, conseguentemente possono essere sanzionati tutte quelle condotte non conformi ai principi di lealtà, probità e rettitudine.

Si ritiene di poter fondatamente affermare che la Giustizia Sportiva ha il dovere di assicurare il rispetto dei principi morali di lealtà e probità, come si concretizza nella fattispecie oggetto del presente giudizio, che hanno espressa tutela in ambito sportivo.

Nella decisione impugnata, infatti, senza entrare nel merito della questione, l'organo giudicante dà atto della verificata esistenza di un accordo intervenuto tra la ASD Pallavolo Manzano e la ASD Sports & Events per la cessione del titolo sportivo che ha consentito a quest'ultima di partecipare al campionato nazionale B1/F 2006/07, e dell'accertato mancato rispetto degli obblighi assunti dalla ASD Sport & Events, a prescindere dalla eventuale connotazione economica del negozio concluso, che ad avviso di questo giudice non assume specifico rilievo per la decisione.

Il venire meno agli impegni assunti da parte della ASD Sport & Events, mediante i propri rappresentanti, con la conseguenza che lo stesso sodalizio ha potuto utilizzare di un titolo sportivo in luogo della ASD Pallavolo Manzano, che si è trovata impossibilitata a disputare il Campionato Nazionale serie B 2006/07, come le sarebbe spettato di diritto con i risultati conseguiti sul campo, costituisce evidentemente la violazione degli artt. 17, comma 3, dello Statuto FIPAV e 19, comma 2, RAT.

La condotta posta in atto nel caso di specie, che ha fatto venire meno il legittimo e reciproco affidamento tra le parti interessate in ordine alla definizione dell'accordo e dei relativi effetti in ambito sportivo, ha determinato evidentemente una violazione dei principi di lealtà e correttezza che devono essere rispettati in ogni rapporto, quale è quello del caso di specie, comunque riferibile all'attività sportiva, come recita il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, richiamato dalle norme federali.

Appare pertanto evidente che non si ritiene di sanzionare l'inadempienza contrattuale, ma il comportamento lesivo dei principi di lealtà e probità che devono sempre essere rispettati nell'ambito sportivo anche al fine di assicurare un'ordinata e civile convivenza tra i soggetti del settore, come peraltro richiamato dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI

Un'ultima considerazione riguarda la riscontrata responsabilità riconosciuta in capo al sig. Marcini Fabio Tindaro.

A questo riguardo, si palesa condivisibile quanto affermato dalla CAF, la quale ha rilevato che la violazione delle norme federali nel caso di specie produce i suoi effetti oltre che nei confronti del materiale trasgressore, il sig. Marcini Francesco, anche del Presidente del sodalizio cessionario del titolo, così come del sodalizio medesimo, in ragione di quanto stabilito dall'art. 55 del Reg.to Giur..

P.Q.M.

Visto l'art.98, comma 2, Reg.to Giur., la Corte Federale conferma la decisione impugnata e dispone l'incameramento della tassa di impugnazione.

Così deciso in Roma il 9 luglio .2008

F.to Il componente estensore

Avv. Achille Reali

F.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia